

**STATUTO SOCIALE**  
**Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del C.A.I.**

*TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA*

**Art. 1 - Denominazione Sede e Durata**

È costituita, sin dall'anno 1883, l'Associazione denominata "Società Alpina delle Giulie", divenuta nel 1919 Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano. Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia. L'associazione ha durata illimitata ed ha sede a Trieste. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 12 viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Società Alpina delle Giulie" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS" nonché Associazione di Promozione Sociale ovvero l'acronimo "APS".

**Art. 2 - Natura**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione ed è improntata a principi di democraticità e di parità di trattamento tra gli associati e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Per lo svolgimento di una o più attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, essa opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

*TITOLO 2 - FINALITÀ STATUTARIE*

**Art. 3 – Scopi e attività**

L'Associazione si propone l'esplorazione, la conoscenza e lo studio dell'ambiente nei suoi aspetti naturali ed antropici, con particolare riguardo alle Alpi Giulie e Carniche ed al Carso Classico e la tutela dell'ambiente naturale. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso con particolare riguardo a quelle esercitate presso il centro visite della Grotta Gigante sita nel Comune di Sgonico (TS) ed altre strutture di proprietà o in gestione.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine

- e delle attrezzature alpinistiche; anche in collaborazione con le sezioni consorelle,
- c) alla realizzazione, alla manutenzione e custodia delle attrezzature necessarie per la gestione ed esercizio delle grotte presenti sui terreni di sua proprietà o in concessione;
  - d) alla diffusione delle conoscenze sulla frequentazione della montagna, sui fenomeni carsici, sull'esplorazione delle grotte;
  - e) all'organizzazione di attività nell'ambiente naturale in ogni sua forma e ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del Club Alpino Italiano.
  - f) alla indizione, programmazione, organizzazione e gestione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, cicloescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  - g) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere d), e) ed f);
  - h) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna e dell'ambiente naturale in ogni sua forma;
  - i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale;
  - j) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività nell'ambiente naturale in ogni sua forma e ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del Club Alpino, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
  - k) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
  - l) alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca Sociale specializzata in campo alpinistico - speleologico a disposizione dei soci e di terzi conservando e tenendo altresì, l'archivio storico, fotografico e cartografico;
  - m) a pubblicare periodicamente le riviste sociali, guide, relazioni, memorie, articoli di carattere alpinistico, speleologico, storico e scientifico in genere; anche in collaborazione con altri Enti.
  - n) ad assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Organo amministrativo potrà deliberare di esercitare, secondo i criteri i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale purché non in contrasto con lo Statuto generale del C.A.I.

#### **Art. 4 - Locali della sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

#### *TITOLO 3 - SOCI*

#### **Art. 5 – Soci**

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Una volta iscritto, il socio in regola con il canone sociale, acquisisce i diritti previsti dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

#### **Art. 6 – Ammissione**

Possono far parte del Club Alpino Italiano le persone fisiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di iscrizione, comprensiva del costo della tessera.

Chiunque intenda aderire deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on-line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo, salvo contraria richiesta del Socio.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 7 - Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono messi a disposizione all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale specifica per categoria di appartenenza
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b) e c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti

i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare i diritti spettanti ai soci, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

#### **Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa**

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito salvo che la prestazione non sia di tipo professionale prevista per legge.

Le cariche sociali possono essere assunte dai soci maggiorenni, ordinari e familiari, che risultino iscritti alla Associazione da più di due anni.

#### **Art. 9 – Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio è a tempo indeterminato e si perde solo per morte o estinzione della persona giuridica se abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito, provvedimento disciplinare o dimissioni volontarie.

Il socio moroso da non oltre due anni nel pagamento delle quote sociali è riammesso nell'Associazione previo pagamento delle annualità insolute.

Il socio moroso da oltre due anni, dovrà ripresentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo della Sezione secondo le modalità dell'art. 6 del presente Statuto e qualora intenda ricongiungere l'anzianità pregressa presso la Sezione è tenuto al versamento di tutte le quote associative annuali arretrate.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'Associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione.

#### **Art. 11 – Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

#### **Art. 12 – Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

#### *TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

##### **Art. 13 – Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il primo Vice Presidente ed il secondo Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Economo della sede;
- il Collegio dei revisori dei conti
- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### *CAPO I - ASSEMBLEA*

##### **Art. 14 – Assemblea**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è costituita e rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed approva i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge il Consiglio direttivo, i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti e, ove ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove questo non sia affidato all'organo di controllo.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera le alienazioni e costituzioni di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio, stabilendo nel contempo le modalità nominando uno o più liquidatori;

- delibera sugli altri oggetti, attribuiti dalla legge o dal presente Statuto, alla sua competenza;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, aventi diritto al voto.

#### **Art. 15 – Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale (CDC), del Comitato Direttivo Regionale (CDR), del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 15 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

#### **Art. 16 – Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. Dopo la costituzione della Sezione in ETS il diritto di voto è riconosciuto anche ai soci minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nella presente Associazione compete ai soli soci maggiorenni.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato non può portare più di una delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' contemplato il voto elettronico on-line mentre rimane escluso il voto per corrispondenza.

#### **Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea**

Il Presidente del Consiglio Direttivo invita l'Assemblea a nominare il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, almeno tre scrutatori.

Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

#### **Art. 18 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica elettiva sociale.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, valida in prima convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti degli iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

## CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Art. 19 - Composizione e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione. Esso è composto dal Presidente e da dodici consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate e dura in carica tre anni ed è rieleggibile, fermo quanto previsto per il Presidente.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- c) nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- d) redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- e) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- f) adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- g) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- h) autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione e decide sull'assunzione del personale e ne determina gli stipendi e le attribuzioni;
- i) propone incaricati o commissari allo svolgimento di determinate attività sociali;
- j) cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione e nei casi di legge del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017;
- k) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

- l) delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- m) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- n) nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- o) delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- p) delibera sull'acquisto degli immobili con l'obbligo di riferire alla prima assemblea utile dei soci
- q) propone all'Assemblea dei Soci l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà
- r) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- s) Nella sua prima riunione, nomina tra i Consiglieri due Vice Presidenti, nomina altresì il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
- t) Nomina l'Economo della sede ed ogni altra carica ritenuta necessaria per l'attività sociale.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dodici volte all'anno su convocazione del Presidente. La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno sette componenti, ad eccezione delle lettere p) e q) ove è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal primo Vice Presidente. Il secondo Vice Presidente sostituisce il primo Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo Vice Presidente.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Il Consiglio direttivo si assicura che in Sezione, oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, siano tenuti:

- a. il libro degli associati e degli aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i documenti di cui sopra presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

## **Art. 20 – Durata e scioglimento**



Il presidente dura in carica non più di tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Tale disposizione non si applica per le altre cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti che verrà a scadere come gli altri componenti del Consiglio in carica.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### *CAPO III - PRESIDENTE*

#### **Art. 21 - Compiti e nomina del Presidente**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Al presidente venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo vicepresidente in carica fino a fine mandato.

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio. Ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale e assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ha la facoltà di riscuotere qualunque somma da erogarsi all'Associazione da parte di qualsiasi ente pubblico curando ogni necessaria pratica e rilasciando valida quietanza, liberando l'ente pagatore da ogni responsabilità;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile;
- Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

#### **Art. 22 – Compiti e nomina dei Vice Presidenti**

Il primo Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il secondo Vice Presidente sostituisce il primo Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo Vice Presidente.

### *CAPO IV - COMITATO DI PRESIDENZA*

#### **Art. 23 – Comitato di Presidenza**

Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, due Vice Presidenti ed almeno due Consiglieri; in caso di

urgenza può deliberare, salvo ratifica nella prima seduta utile da parte del Consiglio direttivo.

#### **Art. 24 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

#### **Art. 25 – Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, da uno dei due Vice Presidenti, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

#### *CAPO V - TESORIERE SEGRETARIO*

#### **Art. 26 - Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; sovrintende la contabilità conservando la documentazione in modo ordinato; firma i mandati di pagamento su delega del Presidente.

#### **Art. 27 – Compiti del Segretario**

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo debitamente sottoscritti dal Presidente, attua le deliberazioni del Consiglio direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

#### **Art. 28 – Il Vice segretario**

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Vice Segretario che sostituisce il Segretario in caso di sua impossibilità a svolgere il compito a cui è preposto o in caso di dimissioni. Può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e in questo caso specifico non ha diritto di voto.

#### *CAPO VI – REVISIONE CONTABILE*

#### **Art. 29 - Collegio dei revisori dei conti e organo di controllo (Composizione e durata)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esegue il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio che deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

I componenti del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo è costituito quando ricorrano le condizioni di legge in sostituzione dei revisori dei Conti ed esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalle norme. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti soci o non soci eletti dall'Assemblea.

In caso di superamento dei limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) uno dei componenti dell'Organo di Controllo dev'essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti effettivi e ha il compito di convocare e presiedere le sedute che devono avvenire almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono intervenire, senza diritto di voto; assistono altresì alle sedute dell'Assemblea dei soci.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Provvede all'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione attestando che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, predisporre apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci, esegue il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione o della sottosezione;

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Può convocare l'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili ed amministrative oppure in caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Esso esercita al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti e in tal caso uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **Art. 30 – Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

#### *TITOLO 5 - LE COMMISSIONI*

##### **Art. 31 - Commissioni e Scuole**

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Hanno autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento; non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione alle specifiche attività demandate. E' vietata la costituzione di organi tecnici consultivi e commissioni di non Soci. Le scuole possono essere di tipo intersezionale ma costituite sempre da soci del Club Alpino Italiano.

#### *TITOLO 6 - SOTTOSEZIONI E GRUPPI*

##### **Art. 32 – Costituzione di Gruppi e Sottosezioni**

Il Consiglio Direttivo a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, può costituire all'interno della Sezione gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, che intendano sviluppare in particolare una delle attività che rientrano nelle finalità statutarie dell'Associazione. I gruppi hanno autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale approvato dal Consiglio Direttivo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo.

Ai gruppi può essere riconosciuta una autonomia contabile, secondo le modalità previste dal Regolamento Sezionale al fine di gestire autonomamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso o per specifici incarichi loro affidati. Il loro bilancio fa parte del bilancio consolidato annuale della Sezione. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI costituire una o più Sottosezioni su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni. I rapporti tra Sezione e Sottosezioni sono determinati dal Regolamento sezionale.

La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Alle Sottosezioni è riconosciuta una autonomia contabile, secondo le modalità previste dal Regolamento Sezionale al fine di gestire autonomamente le risorse finalizzate dalla Sezione

all'attività della Sottosezione. Il bilancio della Sottosezione fa parte del bilancio consolidato annuale della Sezione.

#### *TITOLO 7 - PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO*

##### **Art. 33 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;
- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione o nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

##### **Art. 34 – Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Nei casi di legge alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige altresì il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/17.

In caso di estinzione o scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Raggruppamento Regionale o Provinciale del C.A.I. di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento del C.A.I.; in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Entro il 31 marzo di ogni anno verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio relativo all'anno precedente redatto a norma di legge e formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

#### *TITOLO 8 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA*

##### **Art. 35 - Tentativo di conciliazione**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio : il primo a livello regionale , il secondo a livello centrale . Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado . Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali , relative alla vita sociale , non potranno essere deferite all'Autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

#### *TITOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI*

#### **Art. 36 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano, alle disposizioni di legge, entrata in vigore**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

#### **Art. 37 - Norma transitoria**

Il Consiglio direttivo in carica all'atto dell'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie vi rimane fino all'esaurimento del suo mandato.

VISTO: IL PRESIDENTE